



## LA SPECIALITÀ INSULARE DI GROENLANDIA E FAROER NELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DANESE\*

di

Francesco Duranti

(Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato, Università di Perugia)

6 settembre 2006

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. L'evoluzione della specialità nella storia costituzionale. – 3. La posizione costituzionale delle isole nell'ordinamento danese. – 4. Autonomia politica e riparto delle competenze: evoluzioni recenti. – 5. La specialità nei rapporti internazionali: prassi e novità. – 6. Conclusioni.

### 1. *Considerazioni introduttive*

Le ragioni della specialità, nell'ordinamento danese, delle esperienze autonome<sup>1</sup> realizzate in Groenlandia<sup>2</sup> e nelle isole Faroer<sup>3</sup> sono molteplici ed affondano le proprie origini non soltanto nella particolare posizione geografica che, come noto, le caratterizza, ma anche nella lunga evoluzione storica e culturale, che ha marcato – assieme ad altre, non trascurabili, peculiarità (anche di carattere etnico/linguistico) – nel corso del tempo gli sviluppi più rilevanti del loro percorso istituzionale nell'ambito del contesto nordico di *State-building*.

---

\* Relazione tenuta alla Giornata di studio su “*Isole nel diritto pubblico comparato ed europeo*”, che si è svolta presso l'Università degli studi di Sassari il 19 maggio 2006.

<sup>1</sup> Accogliendo, così, per le due isole danesi, la definizione classificatoria proposta, nel diritto pubblico comparato, da A. REPOSO, *Profili dello Stato autonomo. Federalismo e regionalismo*, Torino, Giappichelli, 2005, 2<sup>a</sup> ed., 3.

<sup>2</sup> *Gronland* in danese e *Kalaallit Nunaat* in groenlandese.

<sup>3</sup> *Faroerne* in danese e *Føroyar* in faroese.

Specialità e singolarità tanto significativa che ha spinto autorevole dottrina ad indicare le predette esperienze quali vere e proprie «stateless nation»<sup>4</sup> – e non già mere forme di autonomia politica, per quanto ampia – accanto ai cinque Stati nazionali che costituiscono, tra di loro (sin dal 1952), il Consiglio Nordico<sup>5</sup>.

Si tratta, dunque, di analizzare queste esperienze nella prospettiva comparata, tenendo in specifica considerazione che, pur nell'ambito delle numerose analogie che le connotano, le due realtà prese in esame sono, in ogni caso, anche caratterizzate da non marginali elementi di differenziazione fra di loro.

Tra i quali, in primo luogo, emerge ovviamente il dato relativo alla diversa consistenza territoriale delle due realtà insulari: com'è noto, infatti, la Groenlandia suole essere considerata l'isola con la superficie più vasta nel globo, con un'estensione pari a circa 2.175.600 km<sup>2</sup> – di cui, però, soltanto circa 342.000 km<sup>2</sup> (ovvero una dimensione grossomodo corrispondente a quella dell'Italia) liberi da strati di ghiaccio permanente – mentre le 22 isole che costituiscono assieme le Faroeer hanno un'estensione complessiva pari a circa 1.400 km<sup>2</sup>: pur nell'ambito di questa enorme differenza di superficie, il dato relativo alla popolazione viene, tuttavia, curiosamente, quasi a coincidere, risultando censiti circa 56.000 abitanti per la Groenlandia<sup>6</sup> e 48.000 per le isole Faroeer<sup>7</sup>.

Ambedue sono, in ogni caso, caratterizzate da una posizione geografica ben distinta (e distante) dalla Danimarca – ordinamento al quale entrambe appartengono – risultando collocata la Groenlandia nell'ambito del circolo polare artico e vicino alla piattaforma continentale nordamericana, mentre le Faroeer si trovano nell'Atlantico del Nord, tra Scozia ed Islanda.

Tra gli elementi di notevole differenziazione deve, poi, certamente menzionarsi la questione linguistica e quella etnica, dal momento che la Groenlandia è caratterizzata da una lingua (il *Kalaallit*) totalmente differente da quella che contraddistingue, alle origini, quella

---

<sup>4</sup> Così, efficacemente, D. ARTER, *Scandinavian politics today*, Manchester/New York, Manchester University Press, 1999, 38.

<sup>5</sup> Si consideri, in effetti, che la composizione del Consiglio Nordico – principale (e più noto) strumento della cooperazione interscandinava – tiene in espressa considerazione l'ampia autonomia di cui godono Groenlandia e Faroeer, le quali esprimono ciascuna 2 membri, sì come le isole Åland, in seno all'organo collegiale, ove siedono i rappresentanti dei Parlamenti nazionali dei 5 Stati nordici. Sull'esperienza delle Åland, cfr. il *paper*, a questo stesso Seminario, di S. MANCINI, *Le Åland: tra Finlandia, Svezia ed Europa*; e, della stessa A., *Autonomia differenziata e tutela delle minoranze linguistiche: il caso finlandese*, in S. GAMBINO (cur.), *Stati nazionali e poteri locali. La distribuzione territoriale delle competenze. Esperienze straniere e tendenze attuali in Italia*, Rimini, Maggioli, 1998, 1131 ss.

<sup>6</sup> Per i dati statistici aggiornati sulla Groenlandia, cfr. il sito ufficiale [www.statgreen.gl](http://www.statgreen.gl).

<sup>7</sup> Le statistiche ufficiali relative alla Faroeer possono consultarsi in [www.hagstova.fo](http://www.hagstova.fo).

propria degli altri Stati nordici<sup>8</sup> e da una etnia (in larga prevalenza, seppur non esclusivamente, *Inuit*) anch'essa completamente distinta da quella comune alle altre esperienze scandinave, mentre ciò non vale per le isole Faroer, la cui lingua ufficiale ed il cui ceppo etnico hanno, al contrario, origini comuni a quelle nordiche.

Sempre in linea di prima approssimazione, si consideri, comunque, che è in atto da tempo una evidente tendenza, percepibile in entrambe le realtà insulari, all'avvicinamento ed all'omogeneità tra le due esperienze, principalmente in relazione alle rivendicazioni di ulteriori forme di autonomia nei confronti delle autorità centrali dello Stato danese, che vede spesso accomunate, in una medesima posizione, le istanze provenienti da Groenlandia e Faroer<sup>9</sup>.

## **2. L'evoluzione della specialità nella storia costituzionale**

Le origini delle due comunità groenlandese e faroese risalgono ad epoche molto differenti nel corso del tempo, sì che conviene operarne una distinta ricostruzione storico-istituzionale.

Le prime testimonianze di insediamenti nelle isole Faroer risalgono, infatti, a circa l'800, allorché un gruppo di vichinghi provenienti dall'attuale Norvegia stabilì una comunità nelle isole, provvedendo ad istituire un'Assemblea (*Løgting*), composta dai rappresentanti dei sei distretti in cui si dividevano all'epoca le isole, con funzioni legislative e giurisdizionali<sup>10</sup>.

Nel 1035 le Faroer sono assoggettate alla (solo parziale) sovranità della Corona norvegese, che è costretta, infine, a stipulare un Trattato (*Old Treaty*, 1270) con i rappresentanti del *Løgting* al fine di introdurre nelle Faroer la legislazione norvegese e nel corso del 1298 – quale primo, significativo, elemento di specialità – la Corona norvegese è parimenti costretta a concedere alle isole un autonomo codice civile faroese (meglio noto come *Sheep Brief*, essendo in prevalenza dedicato alla regolamentazione dell'allevamento e

---

<sup>8</sup> Le lingue scandinave derivano, infatti, tutte – con l'eccezione, come noto, di quella finlandese, che appartiene al diverso ceppo linguistico ugro-finnico – dall'*Old Norse*.

<sup>9</sup> La proiezione istituzionale di questa tendenza è testimoniata dalla costituzione di un unico gruppo parlamentare in seno al *Folketing* danese – denominato “Gruppo del Nord-Atlantico” – costituito dai due membri eletti nelle Faroer e dai due eletti in Groenlandia.

<sup>10</sup> Ad avviso di K.Á. RÓGVI, *The Land of Maybe. A Survey of Faroese Constitutional History*, in S. SKAALÉ (cur.), *The Right to National Self-Determination: The Faroe Islands and Greenland*, Leiden, Nijhoff, 2004, 24, il *Løgting* faroese contende all'*Althing* islandese il primato di Parlamento più antico della storia.

dell'agricoltura), che rappresenta il primo testo normativo «that recognised the Faroe Islands as a separate jurisdiction in a larger constitutional context»<sup>11</sup>.

Il successivo tornante istituzionale è costituito dall'Unione tra le Corone di Danimarca e Norvegia (1380)<sup>12</sup>, destinata a sopravvivere a lungo al precoce fallimento dell'Unione di Kalmar (1397)<sup>13</sup> – con la quale i tre Regni di Danimarca, Norvegia e Svezia erano uniti sotto l'unica Corona della Regina Margherita di Danimarca – ed a durare sino al Trattato di Kiel (1814), con il quale la Danimarca è costretta a cedere la Norvegia al Regno di Svezia.

Nel frattempo, il Trattato di Bergen aveva subito una significativa modifica a seguito dell'abolizione della monarchia elettiva – con il consenso del Parlamento – prima in Danimarca (*Hereditary Absolute Monarchy Act*, gennaio 1661), poi in Norvegia (*Hereditary Absolute Monarchy Act*, agosto 1661), i quali rappresentavano le rispettive Carte costituzionali per i Regni di Danimarca e Norvegia.

Sì che – facendo le isole parte, all'epoca, del Regno di Norvegia – l'*Hereditary Absolute Monarchy Act* norvegese, quale Costituzione applicabile alle Faroer, è proclamato solennemente a Tórshavn (capitale delle isole) nell'agosto 1662<sup>14</sup>.

Con il predetto Trattato di Kiel, tuttavia, la Danimarca cede, come detto, la Norvegia alla Svezia, fatta, però, eccezione per i territori – qualificati «dépendences» nel testo in francese del Trattato – di Islanda, Groenlandia ed isole Faroer (art. 4 del Trattato), sì che la sovranità sulle isole passa, da quel momento in avanti, alla Danimarca<sup>15</sup>.

Successivamente, con la Costituzione liberale del 1849<sup>16</sup>, promulgata nelle isole attraverso la proclamazione (con lettura a voce alta) del suo testo nei vari distretti amministrativi, si realizza la piena integrazione delle Faroer nell'ordinamento del Regno di Danimarca, anche attraverso il riconoscimento del diritto di rappresentanza delle isole nel

---

<sup>11</sup> Così K.Á. RÓGVI, *The Land of Maybe*, cit., 26.

<sup>12</sup> Sanzionata formalmente con il Trattato di Bergen del 1450.

<sup>13</sup> La quale rappresenta, secondo D. ARTER, *Scandinavian politics today*, cit., 14, il precedente più significativo ai fini dell'intensa cooperazione nordica che si sviluppa in modo sempre più evidente a partire dalla prima metà del secolo scorso.

<sup>14</sup> Sull'importanza di detto testo per l'assetto costituzionale faroese si sofferma Z. WANG, *The Constitutional Status of Greenland and Faroe*, in *Føroysskt Lógar Rit (Faroe Law Review)*, 2002, 102 ss. (si ringrazia l'A. per l'invio del testo nella traduzione in lingua inglese).

<sup>15</sup> Come pure si evince da una celebre decisione della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia (*Eastern Greenland case*, 1933), chiamata a pronunciarsi sulla disputa tra Norvegia e Danimarca circa i territori della Groenlandia orientale, rivendicati dalla Norvegia (con la dichiarazione di occupazione pronunciata nel 1931), ma riconosciuti dalla Corte di sovranità danese: ampi passi della decisione possono leggersi in Z. WANG, *The Constitutional Status of Greenland and Faroe*, cit., 104-106.

<sup>16</sup> Per alcuni cenni ad essa, cfr. H. ZAHLE, *Danimarca*, in E. PALICI DI SUNI PRAT, F. CASSELLA, M. COMBA, *Le Costituzioni dei Paesi dell'Unione Europea*, Padova, CEDAM, 2001, 2ª ed., 219-220. Il volume contiene anche il testo in italiano della Costituzione danese del 1953.

Parlamento danese (all'epoca bicamerale), con un seggio in ciascuna Camera riservato agli eletti nelle Faroer, e con l'integrale estensione, agli abitanti di queste ultime, di tutti i diritti di libertà previsti per la generalità dei sudditi danesi.

Torna, quindi, a riunirsi il *Løgting* – per lungo tempo non convocato – ed iniziano a formarsi, attorno al 1906, partiti politici locali (divisi, principalmente, tra unionisti ed indipendentisti), mentre l'amministrazione ed il potere esecutivo sono saldamente nella mani della Corona, che li esercita per il tramite di un Governatore, con sede nella capitale delle isole.

Ma il vero punto di svolta nella storia della specialità faroese si ha con l'occupazione della Danimarca da parte delle truppe tedesche (aprile 1940): alcuni giorni dopo gli inglesi occupano, in risposta, le Faroer e questa occupazione – definita “fortunata” dalla dottrina faroese – determina il riconoscimento, da parte del Governo britannico, della bandiera “clandestina” delle Faroer, che diviene rapidamente l'emblema dell'identità nazionale e delle rivendicazioni di indipendenza dalla Danimarca.

Sino alla fine del conflitto, le Faroer, sono, quindi, rette da quella che può dirsi una vera e propria Costituzione provvisoria<sup>17</sup>, determinata dalle straordinarie condizioni prodotte dagli eventi bellici e caratterizzata da pochi – ma significativi, nella prospettiva autonoma – tratti salienti: a) il potere esecutivo continua ad essere assegnato al Governatore danese, il quale agisce, però, conformemente all'avviso espresso dal comitato esecutivo del *Løgting*; b) il potere legislativo appartiene al *Løgting*, ma abbisogna del consenso del Governatore – il quale ha anche il potere d'iniziativa legislativa – per la sua promulgazione definitiva; c) il potere giudiziario è conferito ad un Tribunale d'Appello, composto da un solo giudice togato (dane) e da giudici onorari (faroesi).

L'esperienza d'ampia autonomia sperimentata negli anni del secondo conflitto mondiale, conducono, ben presto, con la fine della guerra ed il ritorno al precedente assetto istituzionale, a rivendicazioni faroesi di maggiore autonomia dalla Danimarca: si giunge, così, al *referendum* del settembre 1946, nel quale prevale di misura l'opzione di voto in favore di una piena indipendenza dalla Danimarca.

Gli eventi successivi, però, non conducono alla realizzazione effettiva dell'indipendenza: anche a causa di notevoli disaccordi fra i partiti faroesi circa il percorso istituzionale da seguire ed alle contestazioni (principalmente di parte danese) in ordine

---

<sup>17</sup> Sul punto, vd. ancora K.Á. RÓGVI, *The Land of Maybe*, cit., 30, il quale sottolinea il riconoscimento di detta Costituzione provvisoria da parte del Governo britannico.

all'esito del voto ed alla unilateralità del processo indipendentista, si giunge ad una crisi di governo che porta a nuove elezioni per l'Assemblea legislativa, nelle quali prevalgono, stavolta, gli unionisti, che propongono di concludere accordi con il Governo danese per ottenere un assetto normativo che sanzioni formalmente l'autonomia sperimentata con la Costituzione provvisoria.

Si arriva così, dopo intense negoziazioni tra le parti, all'approvazione dell'*Home Rule Act* del 23 marzo 1948, che regola ancor oggi – pur dopo l'entrata in vigore della nuova Costituzione danese del 1953 – le relazioni istituzionali tra le Faroe e la Danimarca.

Differente, come s'è detto, è, invece, l'evoluzione della storia costituzionale groenlandese.

Possedimento norvegese prima dell'Unione tra le Corone di Danimarca e Norvegia (1380), con l'art. 4 del Trattato di Kiel (1814), come s'è visto, la Groenlandia – assieme alle Faroe ed all'Islanda – passa sotto la sovranità danese, in qualità di «dipendenza» del Regno<sup>18</sup>.

Pur se formalmente retta, anch'essa, dall'*Hereditary Absolute Monarchy Act* norvegese del 1661, la Groenlandia, tuttavia, diversamente dalle Faroe, acquisisce lo *status* di colonia a partire dall'insediamento del missionario dano-norvegese Hans Hegede nella costa occidentale dell'isola (1721).

Ciò comporta, tra l'altro, la mancata applicazione alla Groenlandia della Costituzione danese del 1849, non risultando, così, estesi agli abitanti dell'isola i diritti e le libertà riconosciuti agli altri sudditi danesi.

Forti limitazioni sono, di conseguenza, previste per il diritto di voto ed il ruolo delle Assemblee locali assume carattere esclusivamente consultivo in favore dei rappresentanti del potere coloniale danese<sup>19</sup>. La cui politica nei confronti della Groenlandia mira ad impedire qualsiasi influenza esterna ed ogni alterazione dello stile di vita della popolazione *Inuit*, al fine di preservarne, paternalisticamente, le usanze ed i costumi<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Cfr. Z. WANG, *The Constitutional Status of Greenland and Faroe*, cit., 103.

<sup>19</sup> J. JANUSSEN, *The Community of the Realm viewed from a Greenland aspect*, in *Special imprint from Folketinget's commemorative volume on the occasion of the Constitution's 150<sup>th</sup> anniversary on 5 June 1999*, in [www.namminersorneq.gl](http://www.namminersorneq.gl).

<sup>20</sup> L'attitudine danese, sino al secondo conflitto mondiale, nei confronti della Groenlandia è definita "isolazionista" e "paternalistica" da M. NUTTAL, *Greenland: Emergence of an Inuit Homeland*, in AA.VV., *Polar Peoples. Self-determination and Development*, Minority Rights Publication, London, 1994, 2 ss.

Come già per l'esperienza faroese, però, le cose cominciano a mutare a seguito dell'occupazione tedesca della Danimarca nel 1940, che spezza qualsiasi legame con la (ora ancora più distante) madrepatria.

Iniziano, così, a svilupparsi relazioni economiche e commerciali sempre più intense con gli USA, al punto che – nel 1941 – l'Ambasciatore danese a Washington, senza alcuno specifico mandato da parte del Governo danese, conclude con il Governo statunitense un accordo in base al quale agli USA è consentito installare basi militari e meteorologiche nella parte orientale ed in quella occidentale dell'isola.

Nel corso di questo periodo, inoltre, essendo cessati i contatti istituzionali con la Danimarca, anche la Groenlandia sperimenta forme di ampia autonomia politica, risultando esercitati dai rappresentanti dei Consigli Provinciali del Nord e del Sud dell'isola, riuniti nella capitale Nuuk, i poteri legislativo ed esecutivo circa il governo degli interessi groenlandesi<sup>21</sup>.

Con la fine del secondo conflitto mondiale, la sovranità sull'isola torna, comunque, pienamente al Governo danese, ma la situazione è mutata, e non soltanto per fattori di carattere endogeno: la pressione sulla Danimarca da parte delle Nazioni Unite è, infatti, molto forte affinché cessi lo statuto coloniale della Groenlandia.

Ciò che in effetti avviene, di lì a poco, con l'entrata in vigore della nuova Costituzione danese del 1953, la quale (art. 1) solennemente dichiara la propria applicabilità ad «ogni parte del Regno di Danimarca», così determinando l'estensione anche alla Groenlandia di tutti i diritti e le garanzie stabiliti nel testo costituzionale<sup>22</sup>.

La strada verso l'autonomia groenlandese inizia, dunque, proprio in coincidenza con l'approvazione della Costituzione, la quale prevede espressamente (art. 28) l'elezione al Parlamento danese (in composizione unicamerale secondo il nuovo assetto costituzionale) di due deputati eletti in Groenlandia (e di due eletti nelle Faroe), oltre a stabilire – come si vedrà – altre disposizioni specificamente riservate alle due entità territoriali.

Ma lo statuto di autonomia speciale che le Faroe, come visto, conquistano nel corso del 1948, viene riconosciuto alla Groenlandia solo con l'*Home Rule Act* del 29 novembre 1978, il quale entra in vigore l'1 maggio 1979, dopo lo svolgimento d'un apposito *referendum*

---

<sup>21</sup> J. JANUSSEN, *The Community of the Realm viewed from a Greenland aspect*, cit.

<sup>22</sup> Come sottolinea J.A. JENSEN, *The Position of Greenland and the Faroe Islands within the Danish Realm*, in *European Public Law*, 2003, 172.

consultivo che si tiene il 17 gennaio 1979 e che vede una larga maggioranza degli elettori (pari a circa il 70% degli aventi diritto al voto) a favore della nuova normativa<sup>23</sup>.

Ragioni di diverso sviluppo economico, oltre che – più in generale – differenti premesse storiche e culturali circa la questione dell'autonomia, determinano questa distonia temporale rispetto alle Faroe: si consideri, comunque, che la spinta verso l'approvazione dell'*Home Rule Act* è anche determinata dalla nascita di partiti a forte vocazione nazionalista<sup>24</sup>, che premono per il riconoscimento della specialità groenlandese e che ottengono (nel 1972) la convocazione di una “Commissione sull'autogoverno in Groenlandia”, a composizione mista paritaria con esponenti danesi e groenlandesi, la quale elabora concordemente la base normativa di quello che diverrà poi lo statuto d'autonomia del 1978 e che costituisce, tuttora – alla pari di quanto avviene per l'esperienza faroese – l'impianto essenziale delle relazioni istituzionali tra la Groenlandia e la Danimarca<sup>25</sup>.

### **3. La posizione costituzionale delle isole nell'ordinamento danese**

Sebbene la maggioranza della dottrina consideri ancora l'ordinamento costituzionale danese inquadrabile fra gli Stati di tipo unitario<sup>26</sup>, tuttavia, l'ampia autonomia – politica, organizzativa e normativa – riconosciuta alle entità territoriali di Groenlandia ed isole Faroe, che è andata gradualmente evolvendo e sviluppandosi con maggiore intensità nel corso degli ultimi anni, fa propendere per una sua più corretta collocazione nell'ambito degli Stati composti o autonomici<sup>27</sup>, seppure con caratteristiche in parte atipiche e peculiari nel panorama

---

<sup>23</sup> Per i dati ufficiali del *referendum*, cfr. [www.statgreen.gl](http://www.statgreen.gl).

<sup>24</sup> Il partito nazionalista *Inuit* viene, infatti, fondato nel 1964: cfr. D. ARTER, *Scandinavian politics today*, cit., 40.

<sup>25</sup> Sul percorso che conduce all'approvazione dell'*Home Rule Act* groenlandese, cfr. T. SØVNDAL PEDERSEN, *The Greenland Home Rule Arrangement in brief*, in *Expert Seminar on Treaties, Agreement and other constructive Arrangements between States and Indigenous People (Geneva, 15/17 December 2003)*, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2004.

<sup>26</sup> Così, ad. es., L.E. ROSE, K. STÅHLBERG, *The Nordic Countries: still the 'promised land'?*, in B. DENTERS, L.E. ROSE (cur.), *Comparing Local Governance. Trends and Developments*, Houndmills/Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2005, 83; J. STEENBEEK, *The Kingdom of Denmark*, in L. PRAKKE, C. KORTMANN (cur.), *Constitutional Law of 15 EU Member States*, Deventer, Kluwer, 2004, 142.

<sup>27</sup> Secondo A. REPOSO, *Profili dello Stato autonomico*, cit., 3, infatti, lo Stato autonomico è caratterizzato da un'ampia autonomia organizzativa e normativa «riconosciuta ad enti territoriali diversi dallo Stato». Sulla medesima posizione anche M. VOLPI, *La classificazione delle forme di Stato*, in G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, *Diritto pubblico comparato*, Torino, Giappichelli, 2004, 208, ad avviso del quale «lo Stato composto o autonomico si realizza quando il potere viene distribuito tra lo Stato centrale ed enti territoriali titolari di poteri propri, anche legislativi e di indirizzo politico, e dotati di organi rappresentativi delle popolazioni locali».



comparato, risultando detta particolare autonomia concessa, nel Regno di Danimarca, alle sole isole in questione<sup>28</sup>.

Come s'è già anticipato, il quadro costituzionale relativo alla speciale posizione delle due esperienze insulari nell'ordinamento danese è costituito, oltre alle disposizioni della Carta fondamentale (*Grundlov*), dai due statuti d'autonomia contenuti, rispettivamente, nell'*Home Rule Act of the Faroe Islands* (n. 137 del 23 marzo 1948) e nel *Greenland Home Rule Act* (n. 577 del 29 novembre 1978)<sup>29</sup>, entrambi approvati con legge ordinaria dal *Folketing* e poi recepiti in corrispondenti atti normativi da parte delle Assemblee legislative autonome.

Cominciando dalla normazione di grado costituzionale, deve subito osservarsi che la Costituzione danese – al contrario di quella finlandese, rispetto alla specialità delle isole Åland<sup>30</sup> – non prevede l'espressa garanzia costituzionale dello statuto di autonomia riconosciuto normativamente alle realtà insulari.

Oltre alla già ricordata norma di apertura della Carta (art. 1), che dispone la sua applicabilità ad ogni parte del Regno di Danimarca, poche altre disposizioni costituzionali si occupano, infatti, esplicitamente di Groenlandia e Faroer.

Tra queste, oltre a quella (art. 28), già vista, che riserva due seggi a Groenlandia ed altri due alle Faroer nei 179 seggi complessivi del *Folketing*, si segnalano quelle di cui all'art. 31, c. 5, che stabilisce la possibile adozione – con legge ordinaria – di disposizioni speciali per la rappresentanza in Parlamento della (sola) Groenlandia; l'art. 32, c. 5, che riserva alla legge ordinaria la facoltà di dettare «norme speciali circa l'esecutorietà e la decadenza dei mandati parlamentari della Groenlandia e delle Faroer»; l'art. 42, c. 8, la quale rinvia alla legge ordinaria la disciplina del *referendum* popolare in Groenlandia e nelle Faroer; ed, infine, quella di cui all'art. 86, che parimenti riserva alla legge ordinaria la fissazione del requisito d'età per l'elezione dei consigli comunali e parrocchiali in Groenlandia e nelle Faroer<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> Un'interessante comparazione tra le esperienze nordiche in ordine al decentramento regionale è contenuta in H. BALDERSHEIM, *Nordic Regions in a European Perspective*, in K. HEIDAR (cur.), *Nordic Politics. Comparative Perspectives*, Oslo, Universitetsforlaget, 2004, 183 ss. Com'è ovvio, non si prende, in questa sede, in considerazione la diversa questione dell'autonomia locale e del decentramento amministrativo, la quale, anch'essa, registra comunque in Danimarca, negli ultimi anni sviluppi significativi: cfr., sul punto, A. DE PETRIS, *Danimarca*, in B. CARAVITA DI TORITTO, L. CASSETTI (cur.), *Il rafforzamento della democrazia regionale e locale nell'Unione europea*, I, Bruxelles, Unione Europea – Comitato delle Regioni, 2004, 165 ss.

<sup>29</sup> Entrambi consultabili, nel testo in inglese, nel sito web del Primo Ministro danese all'indirizzo [www.stm.dk](http://www.stm.dk).

<sup>30</sup> Come anche segnala S. MANCINI, *Le Åland: tra Finlandia, Svezia ed Europa*.

<sup>31</sup> Esiste, inoltre, una specifica norma d'eccezione (art. 71, c. 3, ultimo inciso, Cost.), la quale consente un'espressa deroga – per la sola Groenlandia e soltanto «se la situazione locale lo rende necessario» – alla necessità di convalida dell'arresto da parte dell'Autorità giudiziaria entro le successive 24 ore dal provvedimento restrittivo della libertà personale.

Tuttavia, quest'assenza di espressa garanzia costituzionale della specialità del regime di autonomia riservato a Groenlandia e Faroer non deve trarre in inganno: la specialità insulare è, infatti, contenuta – e ampiamente garantita – dai due statuti d'autonomia del 1948 e del 1978.

É necessario, al riguardo, rilevare, innanzitutto, la natura peculiare occupata, nel sistema delle fonti danesi, da questi due atti di legislazione ordinaria approvata dal Parlamento: pur in assenza di un livello intermedio – analogo, in qualche misura, alla leggi organiche previste dalla Costituzione francese e da quella spagnola – che si collochi tra la Costituzione e la legislazione di rango primario, infatti, i due statuti d'autonomia contengono entrambi – diversamente da quanto accade per la generalità delle leggi ordinarie danesi – uno specifico preambolo, il quale, in ambedue i casi, fa espresso riferimento: a) alla «eccezionale» (Groenlandia) e «speciale» (Faroer) posizione delle due realtà insulari nel Regno di Danimarca, a causa di ragioni di carattere «nazionale, storico e geografico» (Faroer) e di carattere «nazionale, culturale e geografico» (Groenlandia); b) al consenso espresso dalle rispettive Assemblee rappresentative locali (Consiglio Provinciale – all'epoca – per la Groenlandia e *Løgting* per le Faroer) all'approvazione dell'autonomia speciale; e, infine, c) all'altrettanto espressa indicazione della volontà, da parte dei due statuti, di regolare la «posizione costituzionale» dei due territori nell'ordinamento del Regno di Danimarca.

Si che ne risulta, appunto, una qualificazione “superprimaria” della legislazione introduttiva degli statuti d'autonomia, che garantisce ampiamente dette realtà insulari da una possibile alterazione riduttiva dell'assetto autonomico da parte delle legislazione ordinaria unilaterale – ovvero adottata senza l'espresso consenso delle Assemblee insulari – danese<sup>32</sup>.

Né può, del resto, seriamente sostenersi la possibilità d'una consimile alterazione dell'autonomia speciale ad opera di un'espressa revisione, in tal senso, della Costituzione danese: pare, infatti, appropriato ritenere, quello della necessità del preventivo consenso delle autorità autonome, un principio fondamentale – anche se non scritto – dell'assetto costituzionale danese<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Sulla peculiare funzione dei preamboli negli statuti d'autonomia groenlandese e faroese si sofferma J.A. JENSEN, *The Position of Greenland and the Faroe Islands within the Danish Realm*, cit., 176.

<sup>33</sup> Vd., in questo senso, J. JANUSSEN, *The Community of the Realm viewed from a Greenland aspect*, cit.; K.Á. RÓGVI, *The Land of Maybe*, cit., 18; J.A. JENSEN, *The Position of Greenland and the Faroe Islands within the Danish Realm*, cit., 176, il quale, tuttavia, segnala che non tutta la dottrina costituzionalistica danese concorda con questa opinione, ritenendo alcuni giuridicamente – anche se non politicamente – possibile procedere unilateralmente alla modifica (o financo all'abrogazione) degli statuti d'autonomia speciale.

Specularmene, può, in ogni caso, osservarsi che è completamente assente dal quadro costituzionale la questione della partecipazione delle due autonomie insulari al procedimento di revisione costituzionale previsto dalla Carta vigente (art. 88), ovvero viene a mancare, nell'ordinamento danese, quello che è – nel prisma comparato – il principale elemento qualificante gli ordinamenti propriamente federali.

Se si considera quanto osservato in precedenza, però, tende nettamente a sfumare, per l'ordinamento danese, la distinzione operata dalla migliore dottrina comparatistica circa l'individuazione degli elementi di confine – nell'ambito dello Stato autonomico – tra esperienze propriamente federali ed esperienze regionali<sup>34</sup>: di talché, essendo previsto, come s'è visto, il requisito del *consent* dalla consuetudine costituzionale, piuttosto che dal testo espresso della Carta fondamentale, l'ordinamento costituzionale danese viene a dar vita ad un tipo di Stato autonomico del tutto peculiare (né regionale, né propriamente federale) per ciò che concerne la speciale autonomia riconosciuta alle (sole) esperienze insulari di Groenlandia e Faroer.

Circa la posizione costituzionale di queste ultime, si consideri, infine, un'ultima peculiarità.

Le disposizioni costituzionali dedicate a Groenlandia e Faroer non prevedono neppure, come s'è visto, una specifica istanza giurisdizionale incaricata di dirimere gli eventuali conflitti di competenza tra le autorità centrali e quelle insulari.

Tuttavia, i due statuti autonomici prevedono entrambi, con disposizioni di contenuto analogo (art. 6, st. Faroer; art. 18, st. Groenlandia), un organo imparziale – definito «Committee» nello statuto faroese e «Board» in quello groenlandese – composto da due membri designati dal Governo danese e da due membri espressi dalle autorità autonome, integrati da tre giudici della Corte Suprema del Regno (designati dal Presidente della stessa, e fra i quali uno di essi assume le funzioni di «Chairman» dell'organo), con il compito specifico di risolvere, appunto, gli eventuali conflitti di competenza tra le autorità centrali e quelle autonome.

Ciò che è di maggiore interesse osservare, anche in prospettiva comparata, è costituito dalle modalità di funzionamento dell'organo: se i membri di estrazione “politica” (ovvero i

---

<sup>34</sup> Che, come noto, A. REPOSO, *Profili dello Stato autonomico*, cit., 108, indica, sinteticamente, in questi termini: «sia i componenti dello Stato regionale, sia quelli dello Stato federale godono di “autonomia costituzionalmente garantita”, tuttavia i membri dello Stato federale, pur essendo privi della sovranità che caratterizza gli Stati membri della Confederazione, risultano in grado di tutelare siffatta “autonomia costituzionalmente garantita” mediante il requisito del *consent*».

quattro membri espressi dalle autorità centrali e da quelle autonome), si accordano fra di loro circa la definizione del conflitto, la questione è definitivamente risolta; se ciò, invece, non accade, la questione è allora rimessa alla decisione dei tre membri di estrazione “giudiziale” (art. 6, c. 2, st. Faroer; art 18, c. 2, st. Groenlandia). Tuttavia, il Governo centrale ha la facoltà di sospendere il provvedimento delle autorità autonome sino alla pronuncia finale da parte dell’organo (art 6, c. 3, st. Faroer; art. 18, c. 3, st. Groenlandia).

Dal punto di vista della prassi costituzionale, deve, in ogni caso, rilevarsi che questi due organi non sono mai stati chiamati a pronunciarsi sulle materie di propria competenza: i conflitti insorti tra le parti, infatti, a quanto consta, sono stati, sino ad ora, risolti in base ad accordi di natura politica ed istituzionale direttamente dalle parti medesime, in base ad un consolidato principio fondamentale che – sulla scorta delle giurisprudenza costituzionale italiana – può essere definito di “leale collaborazione” tra enti.

#### **4. *Autonomia politica e riparto delle competenze: evoluzioni recenti***

L’autonomia speciale di cui godono Groenlandia e Faroer, consiste, innanzitutto, nella istituzione di autorità autonome locali.

Nelle Faroer – le quali, in base all’art. 1 dello statuto, costituiscono «a self-governing community» all’interno del Regno – è, infatti, istituito un Parlamento (*Løgting*), eletto direttamente dai cittadini ed a cui spetta la funzione legislativa, ed un Governo (*Landsstýri*), responsabile di fronte al primo, titolare della funzione esecutiva, competenti all’esercizio di detti poteri nelle materie indicate nello statuto autonomico (art. 4, st.).

In Groenlandia, definita «a distinct community» nell’ambito del Regno di Danimarca (art. 1, st.), le autorità autonome sono rappresentate dal Parlamento (*Landsting*) – anch’esso eletto direttamente dai cittadini – e da un Governo (*Landsstyre*), cui spettano, rispettivamente, la funzione legislativa e quella esecutiva nelle materie indicate nello statuto (art. 5, c. 2, st.).

Si noti, a questo proposito, una prima, parziale, distinzione tra le due esperienze: pur nell’ambito d’una analoga forma di governo parlamentare, delineata direttamente negli statuti autonomici, la normativa dedicata alle Faroer sembra lasciare maggiore spazio alla concreta definizione – in sede d’esercizio dell’autonomia legislativa – della forma di governo stessa, limitandosi a stabilire la sola responsabilità dell’esecutivo di fronte al Parlamento.

Lo statuto groenlandese è, invece, più dettagliato (e, dunque, pare di poter ritenere, più limitativo dell'autonomia speciale), al riguardo, in quanto prevede espressamente che è il *Landsting* ad eleggere il Primo ministro e gli altri membri del *Landsstyre* (art. 3 st.), oltre a stabilire direttamente in quattro anni la durata ordinaria della legislatura, pur rimettendo ad una legge autonoma la concreta definizione del sistema elettorale, dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo e per l'individuazione del numero dei membri dell'Assemblea (art. 2, c. 1 e 2, st.).

La forma di governo parlamentare delle due esperienze insulari è, dunque, il risultato del combinato disposto delle norme-quadro contenuto negli statuti ed in quelle stabilite, invece, direttamente in sede autonoma.

Così, il Parlamento faroese ha approvato, nel luglio 1994, una legge autonoma che ha dettagliatamente delineato i caratteri della forma di governo, i cui tratti salienti possono essere, sinteticamente, riassunti nei seguenti termini: a) il Parlamento è eletto, con sistema proporzionale, per un mandato di quattro anni ed è composto di 32 membri, eletti in 7 circoscrizioni elettorali; b) analogamente al modello svedese, lo *Speaker* del *Løgting*, dopo avere effettuato apposite consultazioni con i presidenti dei gruppi parlamentari, designa il candidato alla carica di Primo ministro (*Løgmaður*), il quale è investito della funzione – secondo l'idealtipo scandinavo di parlamentarismo negativo – se non si esprime contro detta investitura la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea; c) il Primo ministro ed i ministri – preposti alla carica su nomina del *Løgmaður* – non possono essere parlamentari; d) il *Løgting* può approvare, a maggioranza assoluta, una mozione di sfiducia collegiale nei confronti del Governo o individuale nei confronti di un singolo ministro, l'approvazione delle quali comporta l'obbligo di dimissioni nei confronti dell'organo sfiduciato; e) il potere di scioglimento del *Løgting* è attribuito al *Løgmaður*, che può esercitarlo in ogni tempo, con il consenso della propria maggioranza.

L'assetto parlamentare groenlandese non è dissimile da quello faroese, anche se sussistono alcune, non trascurabili, differenze, tra le quali: a) il Primo ministro (*Landsstyreformanden*) e gli altri ministri sono eletti direttamente dal *Landsting* e non v'è incompatibilità tra mandato parlamentare ed incarichi di governo; b) l'elezione del Primo ministro e dei ministri deve avvenire – diversamente dal comune modello nordico di parlamentarismo negativo – con il *quorum* della maggioranza assoluta dei componenti (31)

dell'Assemblea legislativa<sup>35</sup>; c) sino al 1988 – allorché entra in vigore la nuova legge autonoma sul Parlamento e sulla forma di governo – la separazione dei poteri legislativo ed esecutivo è fortemente attenuata, rivestendo il Primo ministro anche la carica di *Speaker* del *Landsting*, sì che, con la predetta legge viene, infine, introdotta l'elezione dello *Speaker* (e dell'ufficio di presidenza) direttamente da parte dell'Assemblea; d) lo scioglimento anticipato – rispetto al termine ordinario di quattro anni – del *Landsting* è di esclusiva competenza del *Landsstyreformanden*.

Ciò che costituisce l'autentica pietra angolare della specialità insulare groenlandese e faroese nell'ordinamento costituzionale danese è, in ogni caso, com'è evidente, la questione del riparto delle competenze legislative ed amministrative tra lo Stato e le due entità territoriali.

Il modello danese offre, al riguardo, interessanti peculiarità in prospettiva comparata.

Il riparto delle competenze è, infatti, come s'è anticipato, operato direttamente dalle norme dei due statuti autonomici, i quali presentano fra di loro numerose analogie, risultando lo statuto groenlandese mutuato ampiamente – pur se con alcune differenze funzionali – da quello, precedente, faroese.

Una serie di principi fondamentali risultano comuni alle due esperienze.

In primo luogo, le competenze legislative e amministrative trasferite alla responsabilità delle autorità autonome (Parlamento e Governo locali) risultano da una elencazione espressa allegata agli statuti d'autonomia, secondo un duplice criterio distintivo: 1) un'ampia serie di materie<sup>36</sup>, risultando di specifica pertinenza locale, sono attribuite alla esclusiva competenza, legislativa ed amministrativa, delle autorità autonome, che si assumono, però, l'esercizio delle responsabilità relative a tutte o a parte di dette materie nel solo caso di possibilità di integrale finanziamento dei costi e delle spese ad esse relative; se ciò non avviene, le competenze legislative ed amministrative continuano ad essere esercitate dalle autorità centrali sino a quando quelle insulari non siano in grado di finanziarle autonomamente (art. 2, st. Faroer; artt. 4 e 5, st. Groenlandia); 2) un'altra serie di materie<sup>37</sup>,

---

<sup>35</sup> Come sottolinea J. JANUSSEN, *The Community of the Realm viewed from a Greenland aspect*, cit.

<sup>36</sup> Tra le quali, ad es., nello statuto faroese, risultano le seguenti: norme sulle istituzioni autonome e sulla forma di governo; enti locali; edilizia ed urbanistica; sanità; previdenza ed assistenza; mercato del lavoro; norme tributarie e di bilancio; istruzione primaria e secondaria; musei e biblioteche; porti e trasporti locali; agricoltura; distribuzione commerciale; proprietà terriera ed espropriazione, ecc. Dette materie vengono incluse nella Lista A e definite «Faroese Special Affairs».

<sup>37</sup> Incluse nella Lista B dello statuto faroese e comprendenti, tra le altre: norme relative al Culto ufficiale; polizia; disciplina delle estrazioni di materiali del sottosuolo; radiotelevisione; aviazione civile; importazioni ed esportazioni.

sono soggette alla regolamentazione locale solo previo accordo con le autorità statali (art. 3, st. Faroer<sup>38</sup>).

In secondo luogo, l'esercizio delle competenze esclusive è soggetto ai limiti ed ai vincoli derivanti dal rispetto dei trattati e degli accordi internazionali siglati dal Regno di Danimarca (art. 5, st. Faroer; art.10, st. Groenlandia<sup>39</sup>).

Con il consueto criterio residuale – ampiamente impiegato in altre esperienze comparate – tutto quanto non previsto dai due statuti d'autonomia speciale, rientra, di conseguenza, nella competenza statale.

Tuttavia, entrambi gli statuti prevedono un analogo meccanismo procedurale, volto ad acquisire la cooperazione delle autorità insulari per le questioni comunque attinenti alle due realtà territoriali: viene, infatti, stabilito un vero e proprio diritto d'informazione e consultazione preventiva dei Parlamenti e Governi autonomici, nel caso in cui si tratti di introdurre nell'ordinamento delle due entità territoriali nuove disposizioni – di carattere normativo o amministrativo – da parte delle autorità statali (art. 7, st. Faroer; art. 12, st. Groenlandia).

Una procedura negoziale tra le autorità centrali e quelle insulari può, inoltre, essere impiegata per concedere a queste ultime di esercitare la potestà amministrativa negli ambiti ove l'autorità centrale ha già esercitato la potestà legislativa e provvede a fornire i finanziamenti statali necessari per l'esercizio dei poteri amministrativi (art. 9, st. Faroer).

Si consideri, poi, che ambedue gli statuti stabiliscono che le lingue locali sono le lingue «principali» (art. 11, st. Faroer; art. 9, st. Groenlandia), oltre ad essere – assieme al danese – le lingue ufficiali delle rispettive comunità, mentre lo statuto faroese prevede che nei passaporti e nei documenti di riconoscimento emessi per gli abitanti delle isole sia indicata la cittadinanza faroese oltre a quella danese (art. 10, st. Faroer), anche se, nella medesima

---

L'accordo deve riguardare anche la concreta ampiezza ed estensione della competenza e le effettive modalità operative del trasferimento.

<sup>38</sup> La disciplina è parzialmente diversa nello statuto groenlandese, in quanto non vi è una distinzione delle materie in due diversi gruppi, ma è prevista un'unica lista di materie (che possono essere assunte subito oppure gradualmente, secondo il descritto principio dell'autofinanziamento: cfr. artt. 4 e 5 dello statuto). Anche nel caso groenlandese, vale, comunque, il principio del previo accordo, ovvero l'attribuzione di competenza rispetto a materie non previste nell'unica lista, deve essere necessariamente preceduta da accordi tra le parti e deve tenere in espressa considerazione il principio d'unità del Regno, oltre alla sussistenza d'uno specifico interesse locale alla regolamentazione legislativa e amministrativa (art. 7, st. Groenlandia).

<sup>39</sup> Si noti che quest'ultima disposizione, relativa al caso groenlandese, prevede espressamente – essendo, non a caso, stata introdotta nel 1979, ovvero dopo l'adesione (avvenuta, come noto, nel 1973) della Danimarca alla CEE – la prevalenza della disciplina comunitaria nei confronti delle statuizioni degli organi autonomici.

norma, è espressamente indicato che l'unica discriminazione consentita tra cittadini faroesi e danesi è quella relativa ai requisiti di eleggibilità negli organi di autogoverno<sup>40</sup>.

Diversamente da quello faroese, infine, lo statuto groenlandese contiene una speciale disciplina circa la regolamentazione dell'estrazione dei prodotti da sottosuolo (ricco, come noto, di risorse economicamente rilevanti), che si apre con la norma in virtù della quale è, innanzitutto, stabilito il diritto fondamentale e inalienabile della popolazione groenlandese allo sfruttamento delle risorse naturali dell'isola (art. 8), che si sviluppa secondo il principio in base al quale le principali decisioni circa i proventi finanziari debbono essere prese di comune accordo con le autorità centrali, sì come è prevista una distribuzione anche alle autorità centrali di detti proventi (sino ad un determinato ammontare, stabilito anch'esso di comune accordo tra il governo groenlandese e quello danese).

Per ciò che concerne, poi, la questione della compatibilità costituzionale dei due statuti d'autonomia con la Carta fondamentale del Regno, deve evidenziarsi che non si sono registrate, sino ad ora, particolari controversie, anche se la dottrina ha segnalato il caso di possibile contrasto delle disposizioni autonome concernenti la potestà di imposizione tributaria con la norma di cui all'art. 43 Cost., che riserva alla legge ordinaria la disciplina delle imposte e delle tasse.

Tuttavia, s'è ritenuta legittima costituzionalmente tale facoltà riconosciuta alle autorità insulari, in quanto strettamente pertinente alle aree di competenza autonoma ad esse riservate<sup>41</sup>: come del resto affermato nell'unico precedente giudiziale disponibile in materia, laddove la Corte d'Appello di Copenhagen ha implicitamente riconosciuto il mancato contrasto del potere impositivo del *Løgting* con il parametro costituzionale di cui all'art. 43 della Carta<sup>42</sup>.

Questo modello di riparto delle competenze – che ha, come visto, fra i suoi elementi fondamentali: a) il principio consensuale nella assunzione delle responsabilità e nella ulteriore negoziazione di nuove attribuzioni; b) il principio di gradualità nell'esercizio delle competenze; c) il principio di responsabilità finanziaria, che determina il possibile esercizio delle competenze legislative attribuite nel solo caso di autosufficienza fiscale<sup>43</sup> – che ha

---

<sup>40</sup> Lo statuto faroese prevede, poi, dettagliatamente anche la disciplina dei casi d'uso della bandiera faroese (art. 12).

<sup>41</sup> In questo senso, cfr. J.A. JENSEN, *The Position of Greenland and the Faroe Islands within the Danish Realm*, cit., 175.

<sup>42</sup> *Føroya Landsstýri vs. Karsten Werner Larsen*, in *Ugeskrift for Retsvæsen* U. 1983.986 Ø., riportato in K.Á. RÓGVI, *The Land of Maybe*, cit., 20.

<sup>43</sup> Anche se, com'è ovvio, lo Stato danese contribuisce in misura considerevole, con *block grants* annuali a finalità perequativa e di sussidio, al finanziamento statale delle due esperienze autonome insulari, soprattutto per quanto



mostrato nel corso degli anni una modalità di concreto funzionamento efficiente e scarsamente conflittuale, è stata, di recente, sottoposta a significativa modifica, in vista d'una ulteriore estensione dell'autonomia speciale.

Ciò soprattutto in quanto, negli ultimi anni – particolarmente nelle Faroeer – s'è assistito ad una forte pressione politica per la piena indipendenza dalla Danimarca<sup>44</sup>, che ha condotto, quale risultato di maggiore rilievo, all'approvazione di una nuova serie di leggi da parte del *Folketing* relative all'attribuzione di ulteriori competenze a favore delle autorità autonome.

Tralasciate quelle relative ai rapporti internazionali – di cui ci si occuperà nel prossimo paragrafo – appare di particolare interesse l'entrata in vigore della legge n. 578 del 24 giugno 2005, rubricata «Danish Act Relating to the Takeover of Affairs and Fields of Affairs by the Faroe Islands Public Authorities» (meglio noto come «Takeover Act»)<sup>45</sup>.

Con questa legge – il cui brevissimo preambolo ricorda che è frutto di un accordo tra il Governo danese e quello delle Faroeer «as equivalent Parties»<sup>46</sup> – viene, infatti, operata una vera e propria “rivoluzione” nell'assetto del riparto delle competenze rispettive fra lo Stato e le Faroeer.

Ai sensi dell'art. 1, c. 1, del «Takeover Act», tutte le materie – ad eccezione di quelle indicate nel comma 2 della medesima disposizione, ovvero: 1) Costituzione; 2) cittadinanza; 3) Corte Suprema; 4) politica estera, di sicurezza e di difesa; 5) scambi internazionali e politica monetaria – rientrano nel campo di applicazione dello stesso «Takeover Act».

---

concerne l'esercizio delle potestà amministrative delegate: cfr., tra gli altri, sul punto, L.A. REHOF, *The Danes, Their Constitution and The International Community*, in B. DAHL, T. MELCHIOR, D. TAMM (cur.), *Danish Law in a European Perspective*, Copenhagen, Forlaget Thomson, 2002, 2<sup>nd</sup> ed., 65 ss.

<sup>44</sup> Con le elezioni del 1998, conquista, infatti, la maggioranza del *Løgting* faroese una coalizione di partiti che ha come principale obiettivo nel programma di governo la piena, definitiva, indipendenza delle isole Faroeer dal Regno di Danimarca. Prendono, dunque, avvio – nel periodo 1998/2002 – intense negoziazioni tra le parti, che però si concludono senza esito, in quanto la proposta faroese di ottenere subito l'indipendenza, ma di mantenere per almeno altri 15 anni i finanziamenti statali, non viene accolta dall'esecutivo danese. Alle successive elezioni (2002) per il *Løgting*, la coalizione perde la maggioranza e l'attuale Governo a guida socialdemocratica (risultante dalle elezioni anticipate del gennaio 2004: cfr., per i risultati ufficiali, [www.logting.fo](http://www.logting.fo)) non ha più, allo stato, nel suo programma l'issue dell'indipendenza. Sulle vicende politiche ed istituzionali relative alla questione dell'indipendenza faroese, cfr. Z. WANG, *The Constitutional Status of Greenland and Faroe*, cit., 103 ss. e K.Á. RÓGVI, *The Land of Maybe*, cit., 15 ss.

<sup>45</sup> Si ringrazia la Dr.ssa Anne Dannerfjord, dell'Ufficio del Primo ministro danese, per l'invio – nel testo ufficiale in lingua inglese – delle leggi n. 577, 578 e 579 del 2005, sì come della circolare del 7 novembre 2005 del Ministero degli esteri relativa alle leggi n. 577 e 579 del 2005.

<sup>46</sup> Al punto che – quasi a trattarsi d'un vero e proprio Trattato fra le due parti – la normativa in parola è vigente nell'ordinamento faroese in base alla legge autonoma n. 79 del 12 maggio 2005, rubricata «The Assumption of Matters and Fields of Responsibility by the Faroese Authorities» (reperibile in [www.tinganes.fo](http://www.tinganes.fo)), che contiene, in ogni caso, le medesime disposizioni della versione danese.

Ciò consente – ai sensi dell’art. 2 – alle autorità autonome faroesi di assumere la competenza in ordine a tutte le materie di cui all’art. 1.

Detta assunzione di competenza – secondo il modello “gradualistico” tipico dell’esperienza danese – avrà, comunque, luogo secondo i tempi e le modalità previste dalle autorità faroesi stesse (art. 2, c. 1), mentre per tutta una serie di materie, indicate nella Lista I allegata all’Atto<sup>47</sup>, l’esercizio effettivo delle competenze necessita di preventiva, ulteriore, negoziazione con le autorità statali danesi (art. 2, c. 2).

Come già, parimenti, indicato nelle analoghe disposizioni dello statuto autonomo, l’assunzione di responsabilità nelle nuove materie comporta l’attribuzione della potestà legislativa e di quella amministrativa (art. 3, c. 1), con la connessa – ed altrettanto consueta – necessità di provvedere autonomamente al finanziamento di tutte le spese connesse all’esercizio di dette nuove responsabilità (art. 3, c. 2), risultando, di conseguenza, confermata la piena potestà delle autorità centrali sino all’effettiva assunzione di tali compiti.

Di particolare interesse e impatto istituzionale è, infine, la norma di cui all’art. 4, la quale prevede che i Tribunali e le Corti di giustizia istituiti dalle autorità faroesi avranno «judicial power in the Faroe Islands for all affairs and field of affairs»: con ciò venendo a configurarsi un ulteriore elemento di specialità dell’esperienza insulare faroese, che tende, anche per questa via, ad avvicinarsi alle esperienze degli Stati membri di ordinamenti federali, dal momento che, com’è noto, «per la sua stessa natura, il potere giudiziario e la funzione giurisdizionale male si prestano ad essere suddivisi tra gli enti territoriali che compongono gli Stati regionali»<sup>48</sup>.

Infine, dopo aver indicato le norme dello statuto d’autonomia che continuano ad applicarsi anche ai casi regolati dalla nuova disciplina (art. 5), nell’ottica negoziale e consensuale che contraddistingue l’atto (e, più in generale, tutto il processo autonomo danese), è specificamente prevista la facoltà – in casi speciali e previo accordo tra le parti – che la regolamentazione di alcune materie sia «completata» (è questo il termine impiegato dall’art. 8, c. 2, dell’Atto) dall’intervento dell’autorità centrali danesi.

---

<sup>47</sup> Elencazione che comprende: 1) professione forense; 2) Chiesa ufficiale; 3) diritti di proprietà; 4) proprietà industriale; 5) penitenziari; 6) aviazione; 7) passaporti; 8) diritto civile, di famiglia e delle successioni; 9) polizia, ufficio della pubblica accusa e questioni connesse della procedura penale; 10) amministrazione della giustizia, ivi inclusa l’istituzione di Tribunali; 11) diritto penale; 12) immigrazione e controllo delle frontiere.

<sup>48</sup> Così A. REPOSO, *Profili dello Stato autonomo*, cit., 67. Sulle particolarità del sistema giudiziale in Groenlandia, cfr., invece, P. WALSOE, *The Judicial System in Greenland*, in B. DAHL, T. MELCHIOR, D. TAMM (cur.), *Danish Law in a European Perspective*, cit., 493 ss.

Questo complessivo riassetto delle competenze legislative e amministrative, segna, dunque, un vero e proprio punto di svolta nell'ulteriore evoluzione dello Stato autonomico danese – per il momento limitata alla sola esperienza insulare faroese (anche se c'è da attendersi un analogo sviluppo per la stessa realtà groenlandese<sup>49</sup>) – di cui è ancora troppo presto per valutarne i complessivi effetti di sistema, ma non può fare a meno di rilevarsi come il modello cui s'è fatto riferimento pare essere, anche in questo caso, quello delle esperienze statali più marcatamente autonomistiche (generalmente federali), laddove, come noto, il criterio impiegato per il riparto delle competenze prevede un'indicazione tassativa di materie riservate alle autorità centrali, restando tutte le altre acquisite alla competenza regolativa degli enti territoriali autonomi.

### **5. La specialità nei rapporti internazionali: prassi e novità**

Quanto da ultimo osservato, trova ulteriore, significativa, conferma in ordine al tema dei rapporti internazionali delle due realtà insulari, i quali – già configurati secondo modalità peculiari nella prassi costituzionale sviluppatasi a partire dall'entrata in vigore dei due statuti d'autonomia – hanno, anch'essi, ricevuto nuovo incremento da importanti disposizioni normative approvate dal *Folketing* nel corso del 2005.

Già prima dei più recenti sviluppi legislativi, la questione delle relazioni internazionali ha, in ogni caso, presentato profili di sicuro interesse nella prospettiva comparata, derivanti dalla specialità delle disposizioni sulla disciplina di tali relazioni introdotte negli statuti d'autonomia.

Entrambi gli strumenti normativi prevedono, infatti, analoghe procedure di consultazione ed informazione preventiva delle autorità autonome, nel caso di Trattati o accordi internazionali di cui intende essere parte la Danimarca e relativi ad interessi speciali delle Faroer o della Groenlandia (art. 7, st. faroese; art. 13 st. groenlandese), al fine di consentire alle autorità insulari di esprimere ufficialmente la propria posizione in merito.

---

<sup>49</sup> Il 21 giugno 2004 è stata, infatti, nominata dal Governo danese un'apposita "Commissione sull'autogoverno in Groenlandia", a composizione mista paritaria, con il compito di analizzare la possibilità di trasferire ulteriori competenze, nel quadro dell'attuale posizione costituzionale dell'isola, alle autorità autonome groenlandesi (cfr. il sito web della Commissione, all'indirizzo [www.namminersorneq.gl](http://www.namminersorneq.gl)). Si consideri, inoltre, che ha da poco terminato i propri lavori (agosto 2004) la "Commissione sul sistema legale groenlandese", che ha steso una ampia relazione sull'introduzione di un testo di legge (atteso per la fine del 2006) in materia di giustizia penale e, più in generale, di amministrazione della giustizia e di istituzione di nuovi Tribunali in Groenlandia.

Negli statuti sono, inoltre, presenti apposite norme che consentono – oltre ad una adeguata rappresentanza, nell’ambito della missione danese, in sedi diplomatiche ritenute di rilievo per le due entità territoriali (art. 8, st. Faroer; art. 16, c. 1, st. Groenlandia) – alle autorità autonome, assieme ed in accordo con il Ministero degli esteri danese, di partecipare direttamente alla negoziazione di accordi relativi ad interessi speciali di Faroer e Groenlandia, senza, tuttavia, che questa negoziazione possa provocare pregiudizio all’unità del Regno (art. 8, st. Faroer; art. 16, c. 2 e 3, st. Groenlandia).

Il solo statuto groenlandese (com’è ovvio, essendo stato approvato poco tempo dopo l’adesione danese alla CEE) prevede, poi, uno specifico diritto di informazione e consultazione preventiva per tutto ciò che concerne la questione dei rapporti con le istituzioni ed il diritto comunitario (art. 15).

Passando al piano della prassi, due sembrano essere gli elementi di rilievo che emergono dall’esame delle relazioni internazionali delle due esperienze territoriali: a) da un lato, la questione della specialità insulare nei rapporti con il processo d’integrazione europea; e b) dall’altro, la cooperazione istituzionale – anche in questo caso con connotazioni di specialità – con gli altri Paesi nordici e con gli Stati del Nord Atlantico<sup>50</sup>.

Per quanto concerne il profilo relativo all’integrazione europea, deve subito segnalarsi che le due autonomie insulari hanno entrambe scelto – in momenti diversi di tempo – di non aderire (o di recedere, nel caso della Groenlandia), a differenza di quanto accaduto per la Danimarca, (d)alla CEE.

Se il problema non si è immediatamente posto per la Groenlandia – alla quale, come s’è visto, è stato riconosciuto uno statuto d’autonomia speciale solo dal 1979 – che ha, perciò, potuto optare per il recesso a seguito di un *referendum* popolare consultivo svoltosi nel 1982<sup>51</sup>, più risalente nel tempo è la vicenda dei rapporti tra Faroer ed Europa comunitaria.

In virtù delle richiamate disposizioni statutarie e, più in generale, in relazione alla volontà danese di consentire alle Faroer una migliore ponderazione dei propri interessi – in particolare, relativi alla disciplina del mercato della pesca e della sua regolamentazione (che costituivano – e costituiscono tuttora – circa il 95% delle esportazioni faroesi verso la Comunità) – la Danimarca negoziò uno specifico Protocollo (il n. 2) aggiunto al Trattato

---

<sup>50</sup> Sulla questione delle due entità territoriali nel diritto internazionale ed in sede ONU – di cui non ci si occupa – cfr. B. ELIASSEN, *The Faroes and Greenland in UN documents*, in S. SKAALÉ (cur.), *The Right to National Self-Determination: The Faroe Islands and Greenland*, cit., 169 ss.

<sup>51</sup> J. DAHL, *Self-government in Greenland*, in [www.namminersorneq.gl](http://www.namminersorneq.gl).

d'adesione alla CEE, in base al quale per un periodo di tre anni a decorre dal gennaio 1973, era consentito alle Faroer di mantenere il proprio regime di *duty-free* con la Danimarca, pur senza entrare a far parte della CEE<sup>52</sup>.

Il mancato accordo circa l'approvazione d'una disciplina d'eccezione, in sede comunitaria, per la pesca nelle acque faroesi, provocò, quindi, il voto unanime (gennaio 1974) del Parlamento insulare contro l'ingresso delle Faroer nella CEE, anche se la Comunità permise di mantenere, in deroga, lo speciale regime doganale per gli scambi commerciali tra le isole e la Danimarca.

Detto regime d'eccezione, però, mal tollerato in sede comunitaria, determinò, ben presto, la necessità di provvedere ad una sua modifica: si giunse, così, ad un accordo (1991) tra la Danimarca e le Faroer, da una parte, e la CEE, dall'altra, in base al quale veniva unicamente consentita una speciale disciplina per le esportazioni di pesce tra la Comunità e le Faroer (territorio al quale non si applica il Trattato CEE: art. 227, c. 5).

Pur nell'ambito di mutevoli atteggiamenti da parte di vari Governi faroesi succedutisi nel corso del tempo, lo stato dei rapporti con l'attuale UE non sembra ancora essersi assestato definitivamente, anche se, da ultimo, il Trattato costituzionale europeo, siglato a Roma nell'ottobre 2004, contiene una speciale disposizione – la Sezione 2 del Protocollo relativo al Trattato di Adesione del Regno di Danimarca – la quale prevede espressamente che «i cittadini danesi residenti nelle Faroer sono considerati cittadini di uno Stato membro ai sensi della Costituzione soltanto a decorrere dalla data alla quale quest'ultima diverrebbe applicabile alle Faroer».

Anche la Groenlandia, come detto, dopo la sua opzione d'uscita del 1982, non è più parte della CEE dal 1985, allorché è entrato in vigore il Trattato di recesso dalla Comunità.

Tuttavia, la Groenlandia ha in essere con la UE una speciale relazione, in parte derivante da disposizioni contenute nel Protocollo annesso al Trattato di recesso dalla CEE, ed in parte relativa a specifici accordi (principalmente operanti in materia di disciplina del mercato della pesca), stipulati nell'ambito della cooperazione con l'Associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM<sup>53</sup>), della quale è parte anche la Groenlandia, che, comunque, in

---

<sup>52</sup> Cfr., sul punto, N. FAGERLUND, *Autonomous European island regions enjoying a special relationship with the European Union*, in NordRefo, 1996, 124 ss.

<sup>53</sup> I PTOM, attualmente in numero di 21 (compresa la Groenlandia, ma non le Faroer), sono, come noto, entità che mantengono delle relazioni speciali con alcuni degli Stati membri dell'Unione senza appartenere, comunque, al loro territorio metropolitano. Scopo dell'Associazione è la promozione dello sviluppo economico e sociale delle entità in

tale contesto, ha una posizione del tutto peculiare, regolata, com'è, da uno specifico «Protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia»<sup>54</sup>, che si occupa esclusivamente di regolamentare gli scambi commerciali, relativi al mercato della pesca, fra la Groenlandia e la UE.

Di rilievo speciale, sono, poi, come detto, anche le relazioni delle due entità insulari con gli altri Stati nordici e con altre organizzazioni internazionali a consimile carattere regionale.

Così, come s'è già segnalato in apertura, la cooperazione internordica si evidenzia, in primo luogo, attraverso la partecipazione di due rappresentanti ciascuno per la Groenlandia e le Faroer nel Consiglio Nordico – nel quale siedono, senza diritto di voto, assieme ai rappresentanti dei cinque Stati nordici, oltre ai due membri (anch'essi senza diritto di voto) delle isole Åland – e che rappresenta, come noto, il principale strumento di reciproca collaborazione istituzionale tra gli Stati nordici<sup>55</sup>.

Sempre in detto ambito, deve, inoltre, sottolinearsi la speciale collaborazione che si realizza tra la Groenlandia, le Faroer e l'Islanda in sede di Cooperazione del Nord Atlantico, allo specifico scopo di rafforzare, nel contesto del Consiglio Nordico, una linea di politica omogenea tra i tre partecipanti, accomunati dalla particolare posizione geografica e da altre condizioni (soprattutto economiche e di sviluppo) comuni.

Infine, la speciale posizione geografica groenlandese consente alla Danimarca di partecipare (assieme a Russia, USA, Canada, Finlandia, Norvegia, Svezia ed Islanda) al Consiglio Artico, istituito nel 1996, con la finalità di promuovere la protezione delle particolari condizioni ambientali artiche e di tutelare l'altrettanto peculiare dimensione etno-culturale delle popolazioni indigene: è forse superfluo indicare che un'autonoma delegazione groenlandese, nell'ambito della rappresentanza danese, costituisce il vero punto di riferimento circa l'espressione della posizione danese in seno al Consiglio.

Come già accaduto per il riparto delle competenze, però, il reale punto di svolta e novità in ordine alle relazioni internazionali delle due esperienze insulari prese in considerazione, sembra ora essere costituito dall'approvazione, da parte del *Folketing*, di due

---

parola, cui si accompagna l'instaurazione, con le stesse, di strette relazioni economiche: cfr. il Titolo IV della Parte III del Trattato costituzionale europeo (arrt. III-286/III-291).

<sup>54</sup> L'art. III-286 del Trattato costituzionale dispone, al proposito, che l'intero Titolo IV della Parte III del medesimo Trattato si applica alla Groenlandia solo in quanto compatibile con la disciplina del richiamato Protocollo.

<sup>55</sup> Deve osservarsi che in sede di Consiglio Nordico ha luogo la cooperazione interparlamentare, mentre la cooperazione intergovernativa avviene (dal 1971) nell'ambito del Consiglio Nordico dei Ministri: cfr. K. HEIDAR, *State and Nation-building in the Nordic area*, in K. HEIDAR, *Nordic Politics. Comparative Perspectives*, cit., 21 ss.

importanti leggi ordinarie, n. 577<sup>56</sup> e n. 579<sup>57</sup>, entrambe del 24 giugno 2005, relative alla conclusione di accordi internazionali da parte dei Governi di Groenlandia e Faroer.

Le due normative, di identico contenuto, sono – come ormai di consueto per ciò che concerne la disciplina delle relazioni costituzionali tra Danimarca ed entità autonome – precedute da un breve, ma significativo preambolo, nel quale si afferma che le due leggi sono il frutto di accordo tra il Governo centrale e quelli di Groenlandia e Faroer «as equivalent Parties».

Detto accordo ha prodotto frutti importanti per l'autonomia speciale insulare: il principio generale che emerge dalla nuova legislazione è, infatti, ora nel senso che laddove le autorità autonome sono titolari di competenze legislative ed esecutive, in quel caso hanno pure la facoltà di negoziare e concludere direttamente accordi di diritto internazionale con Stati stranieri ed organizzazioni internazionali (secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 1, delle leggi in parola).

Al fine di evitare possibili compromissioni del principio costituzionale espresso dall'art. 19 della Carta danese – che riserva al Governo centrale ed al *Folketing* la competenza ad impegnare, al livello internazionale, la responsabilità dell'intero Regno di Danimarca – detti accordi, non possono, comunque, riguardare la politica estera complessiva del Regno (ad es., quelli relativi alla difesa ed alla sicurezza della nazione; o quelli relativi ad organizzazioni internazionali di cui è parte la Danimarca: cfr. art. 1, c. 4, delle due leggi), ma esclusivamente riferirsi a settori competenziali già trasferiti alle autorità insulari e per le quali le medesime hanno i necessari poteri legislativi ed amministrativi, in grado, così, di assicurare il rispetto di tutti i vincoli e le responsabilità discendenti dal diritto internazionale.

La necessaria armonia con la Costituzione (artt. 1 e 19) implica, poi, in ogni caso, che la negoziazione e la conclusione di tali accordi internazionali non potrà mai compromettere il principio di unità del Regno, né confliggere con gli interessi unitari o con quelli di singole parti del Regno medesimo, restando affidata al Governo e al Parlamento danese la responsabilità della politica estera complessiva dello Stato.

Anche al fine di garantire il rispetto di questi principi, oltre che di preservare la necessaria uniformità della politica estera del Paese in ambito internazionale, è, perciò,

---

<sup>56</sup> Rubricata – nella versione ufficiale in inglese – «Conclusion of agreements under international law by the Government of Greenland», meglio nota come “The Authorisation Act”.

<sup>57</sup> Rubricata – nella versione ufficiale in inglese – «Conclusion of agreements under international law by the Government of the Faroes», anch'essa definita sinteticamente “The Authorisation Act”.

previsto che si realizzi una intensa cooperazione, sotto forma di costante consultazione ed informazione preventiva (art. 2, c. 2, delle due leggi), tra le autorità autonome e quelle centrali, che debbono essere poste in condizione di conoscere con congruo anticipo le procedure di negoziazione che le prime intendono attivare.

Particolarmente interessante è, poi, la norma di cui all'art. 1, c. 2, delle leggi n. 577 e 579/2005, in base alla quale – riconoscendosi ora espressamente, anche a livello di diritto positivo, la specifica dimensione comune delle due esperienze autonome – è consentito ai Governi di Groenlandia e Faroer di agire congiuntamente al fine di concludere accordi internazionali che si applichino ai territori di entrambe le realtà insulari.

Infine, tralasciando altre, pur interessanti, disposizioni, giova segnalare che l'art. 4 delle leggi in questione consente a Groenlandia e Faroer – in armonia con la propria posizione costituzionale – di entrare a far parte di organizzazioni internazionali che consentono ad entità diverse dagli Stati (o associazioni di Stati) di ottenere lo *status* di membro effettivo dell'organizzazione medesima.

Ben consapevole della profonda riforma introdotta nell'ordinamento danese in ordine alla disciplina delle relazioni internazionali delle due entità autonome, il Ministero degli Esteri danese ha, di conseguenza, prontamente approvato – in data 7 novembre 2005 – una corposa circolare illustrativa, inviata alle Nazioni Unite ed ai capi-delegazione delle rappresentanze diplomatiche accreditate a Copenhagen, al fine di illustrare le principali novità della nuova legislazione sul piano dei pieni poteri (nell'ambito delle limitazioni e dei vincoli indicati) attribuiti in ambito internazionale a Groenlandia e Faroer.

Per quanto concerne, infine, la cooperazione tra Danimarca e le due entità dotate di speciale autonomia in relazione alla politica estera, deve ricordarsi la firma di due importanti dichiarazioni congiunte di principio – siglate con la Groenlandia nella primavera del 2003 (nota come “*Itilleq Declaration*”) e con le Faroer nella primavera 2005 (definita “*Fàmjin Declaration*”) – anch'esse (come le due leggi del 2005) d'identico contenuto, in base alle quali s'è convenuto che «when such matters of special interest to Greenland [the Faroe Islands] require international negotiations, it is the natural starting point for the Government of Greenland [the Faroe Islands] to participate in such negotiations along with the Government of Denmark in order to assert Greenland's [the Faroe Islands'] views and interest».



Come si vede, dunque, i principi del rispetto dell'autonomia<sup>58</sup> e della ricerca del preventivo assenso fra autorità centrali e quelle insulari, sembrano essere largamente impiegati, nell'ordinamento danese, anche per ciò che concerne il governo della politica estera complessiva del Paese.

## **6. Conclusioni**

Le conclusioni cui giungere sono necessariamente solo provvisorie e parziali, attesi anche i richiamati, recenti, sviluppi del processo autonomico faroese e groenlandese nell'ordinamento costituzionale danese, che danno ampiamente conto del graduale, ma inarrestabile, percorso istituzionale relativo a queste due entità speciali nell'ambito del Regno di Danimarca.

Da questo punto di vista, appare, perciò, corretto qualificare quale Stato di tipo autonomico – seppur peculiare, in quanto l'autonomia speciale è concessa alla due sole entità insulari – il predetto ordinamento danese, sino ad ora, al contrario, dai più considerato come puro Stato unitario, proprio in virtù dei considerevoli poteri (ora anche in ordine alle relazioni internazionali) e della speciale, ampia, autonomia – politica, legislativa, amministrativa – riconosciuta alle predette due entità territoriali nell'ambito del Regno.

Specialità insulare che – per le richiamate ragioni di carattere storico, geografico, etnico e, più in generale, culturale – contribuisce a configurare, dunque, una posizione di Faroer e Groenlandia del tutto peculiare nell'assetto costituzionale danese.

Pare, in conclusione, opportuno, perciò, segnalare alcuni elementi d'interesse, nella prospettiva comparata, desumibili dall'analisi delle esperienze prese in considerazione.

Una prima considerazione attiene, in linea generale, al processo autonomico stesso: il cui carattere “aperto” agli sviluppi ulteriori dell'autonomia, sembra essere pienamente acquisito, senza sostanziali contestazioni, dalle autorità centrali danesi, le quali non hanno mai negato – ed anzi ora lo affermano pure normativamente<sup>59</sup> – il diritto

---

<sup>58</sup> Confermato, in materia di relazioni internazionali, dalla possibilità per quasi ogni accordo internazionale – ad eccezione di quelli, ad esempio, relativi ai diritti umani – di stabilire il suo campo di vigore ed applicazione al solo territorio della Danimarca continentale, ad esclusione dei territori di Groenlandia e Faroer, che sono messe nella vantaggiosa condizione di decidere autonomamente se dare esecuzione all'accordo in questione.

<sup>59</sup> Cfr, la circolare 7 novembre 2005 del Ministero degli esteri danese.

all'autodeterminazione dei popoli faroese e groenlandese secondo il diritto internazionale, quale base teorica e di principio generale in ordine all'autonomia speciale loro riconosciuta.

Ciò comporta conseguenze di rilievo anche sulla garanzia costituzionale della predetta autonomia insulare: come s'è visto, pur risultando, la stessa, non espressamente garantita dalle norme costituzionali, tuttavia, s'è rilevato che gli statuti autonomici appaiono – anche per le ragioni di principio appena indicate – difficilmente modificabili da norme ordinarie (seppur del medesimo rango di quelle contenenti gli statuti) approvate unilateralmente dal Parlamento danese, sì come appare sostanzialmente improponibile – essendosi formata, in tal senso, una solida consuetudine costituzionale – una revisione della Costituzione che, in ipotesi, annulli l'autonomia speciale insulare senza acquisire il previo consenso delle Assemblee interessate.

Da quanto sinora considerato emerge, perciò, che il vero principio regolatore del processo autonomico danese è, appunto, quello consensuale, che si riflette, oltretutto, in numerose disposizioni normative volte, secondo meccanismi procedurali consolidati, a delineare – anche in ipotesi di conflitto competenziale (che, pervero, appaiono, sino ad oggi, quasi del tutto assenti nella prassi) – un percorso istituzionale comune, che conduca a soluzioni condivise e soddisfacenti per entrambi le parti.

Infine, come s'è parimenti segnalato, gli sviluppi più recenti della legislazione sull'autonomia speciale – con il capovolgimento del criterio di riparto delle competenze (restando assegnate alle autorità centrali pochissime materie, tassativamente individuate); con l'attribuzione dei pieni poteri, anche relativi alle relazioni internazionali, in ordine alle materie conferite; con la facoltà, ora loro concessa, di dar vita ad un ordinamento giudiziale autonomo – sembrano condurre (anche se è ancora troppo presto per formulare un giudizio complessivo) le due esperienze insulari analizzate verso un modello autonomico del tutto peculiare, ma certamente molto vicino a quello che, nel diritto comparato, è tipico di consolidate esperienze federali.

Si tratterà, quindi, di verificarne con attenzione i concreti sviluppi successivi.